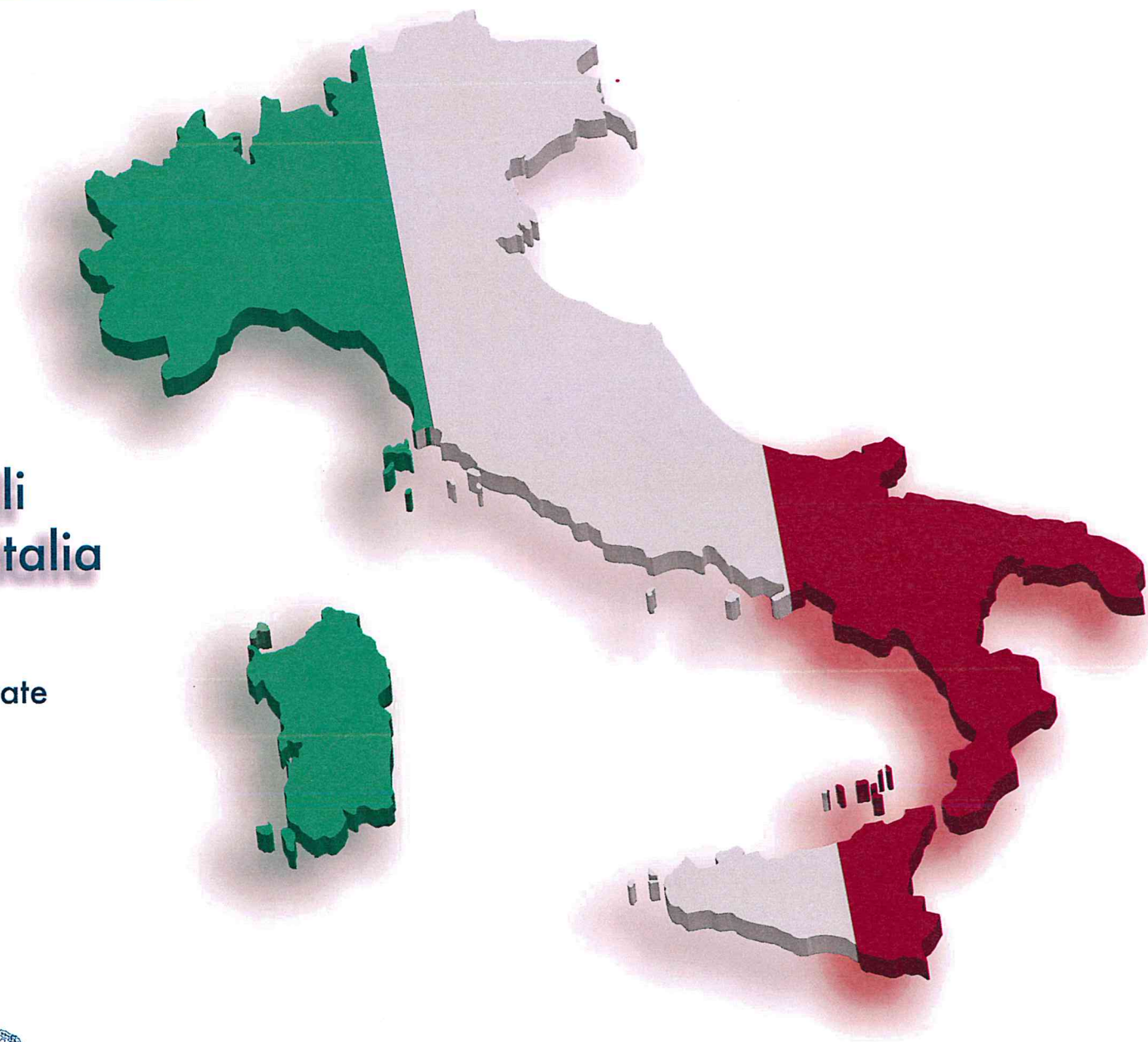


Le misure fiscali del Decreto Curaltalia

Illustrate
dall'Agenzia delle Entrate



1. Sospensione versamenti imprese maggiormente colpite

(Art. 61)

Oggetto	Destinatari	Sospensione	Ripresa	Note
Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria. Imposta sul valore aggiunto	Imprese maggiormente colpite indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 58 (ad es. teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc)	Dalla data di entrata in vigore Decreto fino al 30 aprile(tranne che per associazioni sportive fino al 31maggio) Versamenti IVA che scadono a marzo 2020	Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. (per associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020)	<i>Versamenti Imposta sul valore aggiunto Marzo 2020: oltre ai destinatari, anche per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, i termini dei versamenti relativi all'IVA con scadenza Marzo 2020 sono sospesi. Per i versamenti dovuti dagli stessi soggetti di ritenute, contributi e premi la sospensione era già previsto da art, 8 DL 9/2020</i>

2. Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (Art. 62, commi 2, 3 e 5)

Oggetto

Sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali.

Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell'anno d'imposta precedente.

La sospensione dell'Iva opera a prescindere dal volume d'affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

Periodo

Versamenti che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020

Ripresa

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

3. Sospensione per i soggetti delle cd. «zone rosse» (Art. 62, comma 4)

Oggetto	Destinatari	Periodo		Ripresa
Differimento termini per effettuare i versamenti sospesi delle imposte e gli adempimenti tributari. I sostituti d'imposta non operano le ritenute sui redditi	Soggetti dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (11 Comuni prima Zona rossa)	31 maggio 2020	mantenute le altre misure già previste con il DM 24.02.2020	<i>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</i>

4. Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (Art. Art. 62, commi 1 e 6)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali	Tutti i contribuenti	8.03.2020 - 31.05.2020	Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020	<i>Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020</i>

5. Non effettuazione di ritenute su redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni

(Art. 62, comma 7)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Note
Non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni	Soggetti residenti con ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a euro 400.000 senza dipendenti o assimilati nel mese precedente	Ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 Marzo 2020	<i>I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione</i>

6. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (Art. 67)

Oggetto

Sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi

Destinatari

Agenzia delle entrate ed altri enti impositori

Periodo

8 Marzo 2020
-
31 maggio 2020

Note

Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica.

Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori estesa di due anni ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 159/15

7. Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

Oggetto

Premio pari a
100 euro

Destinatari

Titolari di redditi di
lavoro dipendente con
reddito complessivo
da lavoro dipendente
di importo non
superiore a 40.000
euro

Periodo

Premio per il mese
di marzo 2020

Note

Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l'attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contratto. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

8. Credito d'imposta per spese di sanificazione (Art. 64)

Oggetto

Credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000 euro

Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

Periodo

Periodo d'imposta 2020

Note

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Per le modalità di fruizione previsto Decreto del MISE di concerto MEF

9. Credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

Oggetto

Credito d'imposta del **60% del canone** di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1)

Destinatari

Soggetti esercenti attività d'impresa

Periodo

Marzo 2020

Note

Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione

10. Detrazioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19

(Art. 66)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Note

Detrazione del 30% dall'imposta lorda per un importo non superiore a 30.000 euro delle erogazioni liberali in denaro e **in natura** a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro

Persone fisiche ed enti non commerciali

2020

Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019

11. Deduzioni erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell'emergenza COVID-19

(Art. 66)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Note

Applicabilità alle erogazioni liberali **in denaro e in natura** effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, dell'art. 27 della L. 133/99

Soggetti titolari di reddito d'impresa

2020

Le erogazioni in denaro sono deducibili dal reddito d'impresa e i beni ceduti gratuitamente (erogazioni in natura) non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Ai fini Irap le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento

Per la valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano in quanto compatibili gli articoli 3 e 4 del DM del MILPS 28 novembre 2019

12. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

(Art. 68)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie	Tutti	8 Marzo-31 Maggio 2020 <i>(per i soggetti negli 11 Comuni della prima «Zona rossa» la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)</i>	<i>I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di medesimo</i> <i>(30 giugno 2020)</i>	<i>Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio del periodo sospensivo.</i>

13. Differimento termini «rottamazione-ter» e «saldo e stralcio» (Art. 68)

Oggetto

Differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. «rottamazione-ter» e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del c.d. «saldo e stralcio»

Destinatari

Tutti

Periodo

31 Maggio 2020

Note

Con il DL n. 9 del 2 marzo il rinvio al 31 maggio era stato previsto per i soli contribuenti residenti o con sede legale nei comuni dell'allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.

14. Rinuncia alla sospensione dei versamenti (Art. 71)

Oggetto

Con DM del MEF previste forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi (vantaggio per i contribuenti in termini di immagine)

Destinatari

Contribuenti per i quali sono applicabili le misure di sospensione dei versamenti

Periodo

2020